**La Giunta della Camera Penale di Napoli**

riunitasi con urgenza, in data 6/12/13, a seguito del grave episodio verificatosi in pari data innanzi ad una sezione penale del Tribunale di Napoli, laddove, nell’ambito di un processo in corso di celebrazione per gravi reati, un’istanza difensiva, diretta ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso alla struttura penitenziaria di uno specialista, al fine di sottoporre a visita il detenuto posto al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41 *bis* dell’ordinamento penitenziario – istituto della cui legittimità costituzionale pur si discute, per le evidenti compressioni dei diritti fondamentali della persona che di fatto determina - veniva rigettata con una motivazione palesemente incondivisibile.

Ed invero, nella motivazione citata si leggevano gravissime, oltreché gratuite ed allusive affermazioni, quali ***“… la richiesta reiterata di accesso di una molteplicità di sanitari - in sé sospetta* …”, *“… la possibilità di un utilizzo strumentale di detti sanitari quali soggetti portatori all’esterno – anche inconsapevoli – di messaggi criptati o di comunicazioni o segnali comunque di natura criminosa …*”**;

RITENUTO

* che in una società autenticamente democratica il “processo” (ovverosia le regole finalizzate esclusivamente ad accertare o meno la responsabilità di una o più persone imputate) dovrebbe essere unico e valido per tutti i cittadini;
* che, di contro - in processi già regolamentati da disposizioni eccezionali che hanno, di fatto, operato una separazione tra il processo destinato ai cittadini comuni ed uno “speciale” destinato a coloro i quali, a seconda delle emergenze, vengono, di volta in volta, presuntivamente individuati come “nemici” – si comprimono sempre più, in modo intollerabile, i diritti della difesa;
* che il grave episodio costituisce l’ennesima riprova di una “cultura del sospetto” posta in essere, *per tabulas,* non già da una parte, per quanto pubblica, quale il P.M., ma addirittura da magistrati chiamati ad esercitare la funzione giudicante con terzietà ed indipendenza da ogni condizionamento anche culturale;

ritenuta intollerabile, in relazione ad un legislazione già ai limiti delle censure costituzionali, un’interpretazione non soltanto ancor più restrittiva ma, addirittura, intrisa di indimostrati sospetti nei confronti di difensori e consulenti;

ritenuto che nella specifica vicenda processuale vi è stata una più che legittima, vibrata protesta dell’intero collegio difensivo che ha espresso piena solidarietà nei confronti del collega che aveva avanzato l’istanza nell’interesse dell’imputato;

ribadita la assoluta gravità di quanto accaduto,

**delibera**

con effetto immediato lo stato di agitazione della classe, nella impossibilità tecnica della adozione, allo stato, di misure più gravi, stante la già proclamata, per il giorno 16 dicembre p.v., astensione dalle udienze e pone la relativa questione al primo posto dell’ordine del giorno fissato per l’assemblea generale, convocata per tale data, demandando a quella sede la adozione dei provvedimenti che si riterranno più opportuni.

Napoli, 6 dicembre 2013

Il Presidente Il Segretario

Avv. Domenico Ciruzzi Avv. Alfredo Sorge

La Giunta